

Ordinanza del Tribunale 2 settembre 2010 — Schemaventotto/Commissione(Causa T-58/09) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento — Concentrazioni — Abbandono del progetto di concentrazione — Decisione di chiudere la procedura avviata a norma dell'art. 21, n. 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 — Atto non soggetto a impugnazione — Irricevibilità»]

(2010/C 288/78)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Schemaventotto SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini, G. Rizza e M. Piergiovanni)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Abertis Infraestructuras, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Roca Junyent e P. Callol García)

Oggetto

Domanda di annullamento della o delle decisioni che si asseriscono contenute nella lettera della Commissione del 13 agosto 2008, riguardante la procedura avviata a norma dell'art. 21, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), per quanto riguarda un'operazione di concentrazione tra l'interveniente e la Autostrade SpA (caso COMP/M.4388 — Abertis/Autostrade).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Schemaventotto SpA supporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Abertis Infraestructuras, SA supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.

Ordinanza del presidente del Tribunale 8 settembre 2010 — Noko Ngele/Commissione

(Causa T-15/10 R II)

(«Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Nuova domanda — Irricevibilità»)

(2010/C 288/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Mariyus Noko Ngele (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Sabakunzi)

Resistente: Commissione europea (rappresentante: A. Bordes, agente)

Oggetto

Domanda diretta, in sostanza, a far dichiarare l'illegittimità del verbale (2009) 1874 def. della Commissione 27 maggio 2009, nella parte in cui da esso risulterebbe che quest'ultima avrebbe adottato la decisione di concedere un'assistenza legale ad uno dei suoi ex membri e a più agenti.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — Hartmann-Lamboy/UAMI/Diptyque

(DYNIQUE)

(Causa T-305/10)

(2010/C 288/80)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Marlies Hartmann-Lamboy (Westerburg, Germania) (rappresentante: avv. R. Loos)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).